
CARLO COLOMBO S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01**

PARTE GENERALE

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI REATI



Versione n. 02
approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 5 ottobre 2021

INDICE

Art. 24 (D. Lgs. 231/01)	12
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316-bis C.p.)	12
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter C.p.)	12
Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 C.p.)	13
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis C.p.)	13
Frode informatica (Art. 640-ter C.p.)	14
Frode nelle pubbliche forniture (Art. 365 c.p.)	14
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 L 898/1986)	15
Art. 24-bis (D. Lgs. 231/01)	16
Documenti informatici (Art. 491-bis C.p.)	16
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art 476 C.p.)	16
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 C.p.)	17
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 C.p.)	17
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 C.p.)	17
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480 C.p.)	18
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 C.p.)	18
Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482 C.p.)	19
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 C.p.)	19
Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 C.p.)	19
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487 C.p.)	20
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488 C.p.)	20
Uso di atto falso (Art. 489 C.p.)	21
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 C.p.)	21
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (Art. 492 C.p.)	21
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (Art. 493 C.p.)	22
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter C.p.)	22
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater C.p.)	23

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies C.p.).....	23
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater C.p.).....	24
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.p.)	24
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.p.).....	25
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter C.p.).....	25
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater C.p.)	26
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.p.)	26
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies C.p.).....	27
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11 D.l 105/2019).....	27
Art. 24-ter (D. Lgs. 231/01).....	28
Associazione per delinquere (Art. 416 comma 6 C.p.).....	28
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis C.p.)	29
Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416-ter C.p.).....	30
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630 C.p.).....	30
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.P.R. 309/90)	31
Termini di durata massima delle indagini preliminari (Art. 407, co.2, lett. a), n.5), C.p.p.)	33
Art. 25 (D. Lgs. 231/01)	34
Peculato (Art. 314, comma 1, c.p.)	34
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)	34
Concussione (Art. 317 C.p.)	34
Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 C.p.)	35
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 C.p.)	35
Circostanze aggravanti (Art. 319-bis C.p.).....	36
Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter C.p.).....	36
Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater C.p.)	37
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 C.p.).....	37
Pene per il corruttore (Art. 321 C.p.)	38
Istigazione alla corruzione (Art. 322 C.p.)	38

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis C.p.)	39
Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	41
Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	41
Art. 25-bis (D. Lgs. 231/01)	43
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 C.p.)	43
Alterazione di monete (Art. 454 C.p.)	43
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 C.p.)	44
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 C.p.)	44
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 C.p.)	45
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 C.p.)	45
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 C.p.)	46
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 C.p.)	46
Art. 25-bis.1. (D. Lgs. 231/01)	47
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 C.p.)	47
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 C.p.)	47
Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 C.p.)	48
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis C.p.)	48
Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 C.p.)	49
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 C.p.)	49
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 C.p.)	50
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater C.p.)	50
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 C.p.)	50
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter C.p.)	51
Art. 25-ter (D. Lgs. 231/01)	52
False comunicazioni sociali (Art. 2621 Cod. Civ.)	52
Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Cod. Civ.)	52
False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Cod. Civ.)	53
Impedito controllo (Art. 2625 comma 2 Cod. Civ.)	53
Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Cod. Civ.)	54

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Cod. Civ.).....	54
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Cod. Civ.).....	55
Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Cod. Civ.)	55
Corruzione tra privati (Art. 2635 Cod. Civ.)	55
Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 - bis Cod. Civ.)	56
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis Cod. Civ.)	57
Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Cod. Civ.)	57
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Cod. Civ.)	58
Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Cod. Civ.).....	58
Aggiotaggio (Art. 2637 Cod. Civ.).....	58
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Cod. Civ.).....	59
Art. 25-quater (D. Lgs. 231/01)	60
Associazioni sovversive (Art. 270 C.p.)	60
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis C.p.).....	60
Assistenza agli associati (Art. 270-ter C.p.)	61
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater C.p.)..	62
Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. (Art. 270-quinquies C.p.).....	62
Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 C.p. sexies)	63
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 C.p.)	63
Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi (Art. 280-bis C.p.).....	64
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis C.p.).....	65
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 C.p.).....	66
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999 (Art. 2)	67
Art. 25-quater.1. (D. Lgs. 231/01).....	69
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis C.p.)	69
Art. 25-quinquies (D. Lgs. 231/01)	71
Riduzione in schiavitù (Art. 600 C.p.)	71
Prostituzione minorile (Art. 600-bis commi 1 e 2 C.p.)	71
Pornografia minorile (Art. 600-ter C.p.)	72
Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater C.p.)	73
Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 C.p.)	73

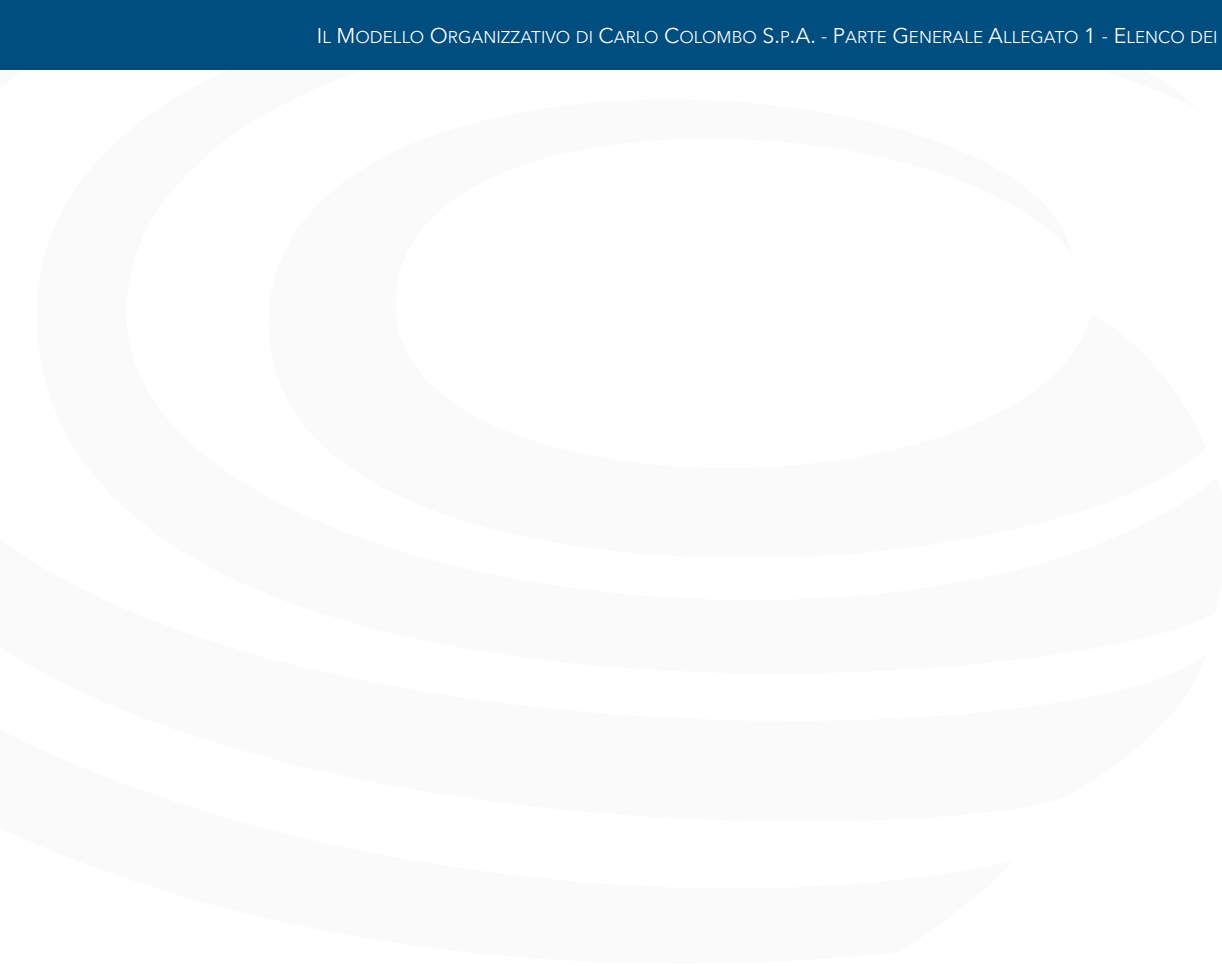
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies C.p.)	74
Tratta di persone (Art. 601 C.p.)	75
Alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602 C.p.)	75
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)	76
Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies C.p.)	77
Art. 25-sexies (D. Lgs. 231/01)	78
Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario)	78
Manipolazione del mercato (Art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario)	79
Art. 25-septies (D. Lgs. 231/01)	80
Omicidio colposo (Art. 589 C.p.)	80
Lesioni personali colpose (Art. 590 C.p.)	80
Art. 25-octies (D. Lgs. 231/01)	82
Ricettazione (Art. 648 C.p.)	82
Riciclaggio (Art. 648-bis C.p.)	82
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter C.p.)	83
Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 C.p.)	84
Art. 25-novies (D. Lgs. 231/01)	85
(art. 171 comma 1 lett. a) bis della Legge 633/1941: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter")	85
(art. 171 comma 3 della Legge 633/1941)	85
(art. 171 bis della Legge 633/1941)	86
(art. 171 ter della Legge 633/1941)	86
(art. 171 septies della Legge 633/1941)	89
(art. 171 octies della Legge 633/1941)	89
Art. 25-decies (D. Lgs. 231/01)	91
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis C.p.)	91
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (D. Lgs. 231/01)	92
Associazione per delinquere (Art. 416 C.p.)	92
Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis C.p.)	92
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)	94
Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.P.R. 309/90)	95

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione)	96
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis C.p.).....	97
Favoreggiamento personale (Art. 378 C.p.)	97
Art. 25-undecies (D. Lgs. 231/01)	98
Inquinamento ambientale (Art. 452-bis cod.pen.).....	98
Disastro ambientale (Art. 452-quater cod.pen.).....	98
Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinques cod.pen.).....	99
Circostanze aggravanti (Art. 452 -octies cod.pen.).....	99
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies cod.pen.)...	100
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis cod.pen.)	100
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis cod.pen)	101
Divieto di abbandono (Art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente).101	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis C.p).....	102
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis C.p.).....	102
Sanzioni penali (Art. 137, commi 2, 3, 5,11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)	103
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)	107
Bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)	108
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente).....	109
Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)	110
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies Codice Penale)	112
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)	113
Sanzioni (Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)	114
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (Art. 1, Legge 7	

febbraio 1992, n. 150)	115
(Art. 2, commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150).....	116
(Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150)	117
(Art. 3-bis, comma 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)	118
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	119
Inquinamento doloso (Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).....	121
Inquinamento colposo (Art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).....	123
Art. 25-duodecies (D. Lgs. 231/01)	125
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12- bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	125
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	125
Art. 25-terdecies (D. Lgs. 231/01).....	128
(Art. 604 bis c.p.).....	128
Art. 25-quaterdecies (D. Lgs. 231/01)	129
Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. n. 401/1989)	129
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. n. 401/1989).....	129
Art. 25-quinquiesdecies (D. Lgs. 231/01)	132
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)	132
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000).....	132
Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs 74/2000)	133
Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs 74/2000).....	134
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	134
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	135
Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs 74/2000).....	135
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).....	136
Art. 25-sexiesdecies (D. Lgs. 231/01).....	137
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943).....	137
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)	137
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)	139

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943).....	140
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943).....	140
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943).....	140
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943).....	141
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943).....	141
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)	142
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943).....	142
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943).....	142
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943).....	143
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)	144
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)	145

MOGC - ALLEGATO 1



Art. 24 (D. Lgs. 231/01)

"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture."

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316-bis C.p.)

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00
Sanzione Interdittiva	• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 C.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2. -bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis C.p.)

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
--------------	--

Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Frode informatica (Art. 640-ter C.p.)

1. Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 365 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	NO

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 L 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Quote	<i>Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	NO

Art. 24-bis (D. Lgs. 231/01)

“Delitti informatici e trattamento illecito di dati.”

Documenti informatici (Art. 491-bis C.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art 476 C.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>Reato ex art. 476: soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale.</i> <i>Se il fatto è commesso da un privato ricorrerà il delitto ex art. 482 (Falsità materiale commessa dal privato). Se però il fatto è commesso da un privato in concorso con un p.u., anche il privato risponderà del delitto in esame (ai sensi dell'art. 117 c.p.- mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti).</i> <i>art. 482: Falsità materiale commessa dal privato</i> <i>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</i> <i>È ipotizzabile il concorso con il peculato</i>

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 C.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 C.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 C.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o

comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Quote	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480 C.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Quote	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	È ipotizzabile il concorso con il reato di truffa

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 C.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Quote	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482 C.p.)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 C.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 C.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali,

commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Quote	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487 C.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Quote	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488 C.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 c.p., si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Quote	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	• Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Uso di atto falso (Art. 489 C.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 C.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (Art. 492 C.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (Art. 493 C.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter C.p.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater C.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.
2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quote	Sino a 300
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 464.700,00
Sanzione Interdittiva	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies C.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Quote	Sino a 300
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 464.700,00
Sanzione Interdittiva	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater C.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Quote	<i>Da 100 a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quote	<i>Da 100 a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>

Rilevanza per la società	SI
--------------------------	----

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

(art. 635 C.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni).

Quote	Da 100 a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Rilevanza per la società	SI

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Quote	Da 100 a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Quote	<i>Da 100 a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.p.)

1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Quote	<i>Da 100 a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>

Rilevanza per la società	SI
--------------------------	----

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies C.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Quote	<i>Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</i>
Rilevanza per la società	SI

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11 D.l 105/2019)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Quote	<i>Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	
Rilevanza per la società	NO

Art. 24-ter (D. Lgs. 231/01)

"Delitti di criminalità organizzata"

Associazione per delinquere (Art. 416 comma 6 C.p.)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nonché agli artt. 22 commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge n. 91/1999, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Quote	Da 400 a 1000 (comma 6) Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00 (comma 6) Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	SI

Associazioni di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis C.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416-ter C.p.)

1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Quote	<i>Da 400 a 1000</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630 C.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 C.p. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.70 commi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.

111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7. -bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Termini di durata massima delle indagini preliminari (Art. 407, co.2, lett. a), n.5), C.p.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

Articolo 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)

(Omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Quote	Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Art. 25 (D. Lgs. 231/01)

"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"

Peculato (Art. 314, comma 1, c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Quote	<i>Fino a 200</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 309.800,00</i>
Sanzione Interdittiva	
Rilevanza per la società	NO <i>Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.</i>

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quote	<i>Fino a 200</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 309.800,00</i>
Sanzione Interdittiva	
Rilevanza per la società	NO <i>Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.</i>

Concussione (Art. 317 C.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Quote	Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)
Rilevanza per la società	NO Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 C.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Quote	Fino a 200
Sanzione Pecuniaria	Max. 309.800,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 C.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Quote	Da 200 a 600; se aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 c.p., da 300 a 800.
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 929.400,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis C.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Quote	<i>Da 300 a 800</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter C.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Quote	<i>Da 200 a 600 (comma 1)</i> <i>Da 300 a 800 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 51.600,00 - Max. 929.400,00</i> <i>Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	SI

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità é punito con la reclusione fino a tre anni.

Quote	Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	SI

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 C.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Quote	<i>Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 art. 25 quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 320 c.p.</i>
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Pene per il corruttore (Art. 321 C.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.

Quote	<i>Fino a 200</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 1.239.200,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Istigazione alla corruzione (Art. 322 C.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Quote	<i>Fino a 200 (commi 1 e 3) Da 200 a 600 (commi 2 e 4)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 309.800,00 Min. 51.600,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	<i>N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 e 4:</i> • <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis C.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
 - 1) ai membri della Commissione Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia, e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

- 5) -bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- quinqües) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Quote	<i>Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 art. 25 quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 bis</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 1.239.200,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

Quote	<i>Fino a 200</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 309.800,00</i>
Sanzione Interdittiva	
Rilevanza per la società	<i>NO</i> <i>Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.</i>

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319- ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322- bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio .

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 309.800,00</i>
Sanzione Interdittiva	
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Art. 25-bis (D. Lgs. 231/01)

"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 C.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Quote	Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO
Rilevanza per la società	NO

Alterazione di monete (Art. 454 C.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati

nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 C.p.)

Chiunque fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Quote	<i>Da 300 a 800 (ridotte da un terzo alla metà)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00 (ridotte da un terzo alla metà)</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 C.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Quote	<i>Fino a 200</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 309.800,00</i>
Sanzione Interdittiva	–

Rilevanza per la società	NO
--------------------------	----

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 C.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Quote	<i>Sanzioni pecuniari previste dalle lettere a), c) e d) dell'art. 25 bis ridotte di un terzo.</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Sanzioni previste per artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	NO

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 C.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	NO

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 C.p.)

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.
2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 C.p.)

1. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.

Quote	<i>Fino a 300 (comma 1)</i> <i>Fino a 200 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 464.700,00</i> <i>Min. 25.800,00 - Max. 309.800,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Art. 25-bis.1. (D. Lgs. 231/01)

"Delitti contro l'industria e il commercio"

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 C.p.)

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 C.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 C.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis C.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Quote	<i>Fino a 800</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 1.239.200,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 C.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 C.p.

Quote	<i>Fino a 800</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 1.239.200,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 C.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Quote	<i>Fino a 500</i>
--------------	-------------------

Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 C.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Quote	Fino a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater C.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Quote	Fino a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 C.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter C.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 del C.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter C.p., secondo comma, e 517-bis, secondo comma C.p.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Art. 25-ter (D. Lgs. 231/01)

"Reati societari"

False comunicazioni sociali (Art. 2621 Cod. Civ.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Quote	Da 200 a 400
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Cod. Civ.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Quote	Da 200 a 400
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max 309.800,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Cod. Civ.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
 - 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Quote	Da 400 a 600
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 929.400,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO - La società non è quotata

Impedito controllo (Art. 2625 comma 2 Cod. Civ.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Quote	<i>Da 100 a 180</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 278.820,00</i> <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Cod. Civ.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Quote	<i>Da 100 a 180</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 278.820,00</i> <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Cod. Civ.)

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
- La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Quote	<i>Da 100 a 180</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 278.820,00</i> <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Cod. Civ.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Quote	Da 100 a 180
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 278.820,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Cod. Civ.)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Quote	Da 150 a 330
Sanzione Pecuniaria	Min. 38.700,00 - Max. 511.170,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Corruzione tra privati (Art. 2635 Cod. Civ.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito

organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Quote	<i>Da 400 a 600 (comma 3)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 51.600,00 - Max. 619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 - bis Cod. Civ.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti

privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Quote	Da 200 a 400
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	SI

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis Cod. Civ.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Quote	Da 200 a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 774.500,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO - La società non è quotata

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Cod. Civ.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Quote	<i>Da 100 a 180</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 278.820,00</i> <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Cod. Civ.)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Quote	<i>Da 150 a 330</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 511.170,00</i> <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO - Ad oggi la società non è in liquidazione</i>

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Cod. Civ.)

Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quote	<i>Da 150 a 330</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 511.170,00</i> <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Aggiotaggio (Art. 2637 Cod. Civ.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 774.500,00 <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Cod. Civ.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Quote	Da 200 a 400
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 619.600,00 <i>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO - La società non è soggetta per legge ad obblighi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza

Art. 25-quater (D. Lgs. 231/01)

“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”

Associazioni sovversive (Art. 270 C.p.)

1. Chiunque nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall’esercizio dell’attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell’ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L’INTERDIZIONE DEFINITIVA dall’esercizio dell’attività
Rilevanza per la società	NO - I reati richiamati dall’art. 25 quater non appaiono ragionevolmente configurabili in relazione alla realtà aziendale della società

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (Art. 270-bis C.p.)

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero o un’istituzione e un organismo internazionale.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Assistenza agli associati (Art. 270-ter C.p.)

1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Quote	Da 200 a 700
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.084.300,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività

Rilevanza per la società	NO
--------------------------	----

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater C.p.)

Chiunque al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. (Art. 270-quinquies C.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis C.p., addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies (3).

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 C.p. sexies)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Quote	–
Sanzione Pecuniaria	–
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 C.p.)

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi (Art. 280-bis C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis C.p.)

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestratosi applica la pena dell'ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se ricorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 C.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (ndr: "tra i quali gli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289- bis di cui sopra"), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Quote	Da 400 a 700
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.084.300,00
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999 (Art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. (...omissis)
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:
 - a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
 - b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
 - c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Art. 25-quater.1. (D. Lgs. 231/01)

"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis C.p.)

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 - 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Quote	Da 300 a 700
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.084.300,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</i> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Art. 25-quinquies (D. Lgs. 231/01)

"Delitti contro la personalità individuale"

Riduzione in schiavitù (Art. 600 C.p.)

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi,, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Prostituzione minorile (Art. 600-bis commi 1 e 2 C.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Quote	Da 300 a 800 (comma 1) Da 200 a 700 (comma 2)
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00 Min. 51.600,00 - Max. 1.084.300,00
Sanzione Interdittiva	N.B. SOLO PER IL COMMA N. 1 • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Pornografia minorile (Art. 600-ter C.p.)

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
 - 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
 - 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Quote	<i>Da 300 a 800 (commi 1 e 2) Da 200 a 700 (commi 3 e 4)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00 Min. 51.600,00 - Max. 1.084.300,00</i>
Sanzione Interdittiva	<i>N.B. SOLO PER I COMM N. 1 e N. 2</i> <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</i> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater C.p.)

Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Quote	<i>Da 200 a 700</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 51.600,00 - Max. 1.084.300,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 C.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Quote	Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	N.B. SOLO PER RIF. ARTT. 600 BIS PRIMO COMMA, 600-TER PRIMO E SECONDO • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies C.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

Quote	Da 300 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 77.400,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Tratta di persone (Art. 601 C.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602 C.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà':

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Quote	<i>Da 400 a 1000</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</i> <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies C.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Quote	<i>Da 200 a 700</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Art. 25-sexies (D. Lgs. 231/01)

"Abusi di mercato"

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3. -bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Quote	<i>Da 400 a 1000 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	–

Rilevanza per la società	<i>NO - Con riguardo a tale categoria di reati, non si ravvisano rilevanti profili di rischio in relazione alla realtà aziendale in quanto la società non opera in un mercato regolamentato</i>
--------------------------	---

Manipolazione del mercato (Art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2. -bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Quote	<i>Da 400 a 1000 Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Art. 25-septies (D. Lgs. 231/01)

“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

Omicidio colposo (Art. 589 C.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. (...Omissis)
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

* aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto; attività svolte da cantieri temporanei o mobili, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Quote	Da 250 a 500 (in caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 1000 (in caso di violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008)*
Sanzione Pecuniaria	Min. 64.500,00 - Max. 774.500,00 Min. 258.000,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 3 MESI E NON SUPERIORE A 1 ANNO
Rilevanza per la società	SI

Lesioni personali colpose (Art. 590 C.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. (...Omissis)
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Quote	<i>Fino a 250 (comma 3)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Art. 25-octies (D. Lgs. 231/01)

“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”

Ricettazione (Art. 648 C.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Quote	Da 200 a 800 Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI
Rilevanza per la società	SI

Riciclaggio (Art. 648-bis C.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Quote	<i>Da 200 a 800 Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 51.600,00 - Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter C.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Quote	<i>Da 200 a 800 Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 51.600,00 - Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 C.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Quote	Da 200 a 800 Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.239.200,00 Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI
Rilevanza per la società	SI

Art. 25-novies (D. Lgs. 231/01)

"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"

(art. 171 comma 1 lett. a) bis della Legge 633/1941: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter")

Viene punito [...] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Quote	Fino a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO
Rilevanza per la società	SI

(art. 171 comma 3 della Legge 633/1941)

[le fattispecie descritte nel comma 1, lettere a), b), c), d), f) se commesse] sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Quote	Fino a 500
Sanzione Pecuniaria	Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO
Rilevanza per la società	SI

(art. 171 bis della Legge 633/1941)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>Si Ai fini dell'integrazione di tale reato sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.</i>

(art. 171 ter della Legge 633/1941)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f) -bis fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a) -bis in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. [...]
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO

Rilevanza per la società	<i>NO Viene tutelata la diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico.</i>
--------------------------	--

(art. 171 septies della Legge 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

(art. 171 octies della Legge 633/1941)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Art. 25-decies (D. Lgs. 231/01)

"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis C.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 (D. Lgs. 231/01)

"Reati Transnazionali"

Associazione per delinquere (Art. 416 C.p.)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
4. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
5. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	SI

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis C.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	SI

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis e 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Quote	Da 400 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	NO

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.00 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3. -bis Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
 - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3. -ter Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
5. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

Quote	Da 200 a 1000
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.549.000,00
Sanzione Interdittiva	- Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI
Rilevanza per la società	SI

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Favoreggiamento personale (Art. 378 C.p.)

1. Chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Quote	<i>Fino a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 258.000,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Art. 25-undecies (D. Lgs. 231/01)

"Reati ambientali"

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis cod.pen.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Quote	Da 250 a 600
Sanzione Pecuniaria	Min. 64.500 - Max. 929.400,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO
Rilevanza per la società	SI

Disastro ambientale (Art. 452-quater cod.pen.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Quote	<i>Da 400 a 800</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.239.200,00</i>
Sanzione Interdittiva	<i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinques cod.pen.)

- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
- Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Quote	<i>Da 200 a 500</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 51.600,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Circostanze aggravanti (Art. 452 -octies cod.pen.)

- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
- Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
- Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 77.400,00 -Max. 1.549.000,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO - Pur non potendosi escludere del tutto l'astratta verificabilità, la realizzazione in concreto appare poco verosimile in considerazione della realtà operativa della Società</i>

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies cod.pen.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Quote	<i>Da 250 a 600</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 64.500,00 - Max. 929.400,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO - La società non gestisce in nessun modo materiale ad alta radioattività</i>

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis cod.pen.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO - Assenza di interferenze con specie animali o vegetali selvatiche protette

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis cod.pen)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Quote	Da 150 a 250
Sanzione Pecuniaria	Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Divieto di abbandono (Art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Quote	–
Sanzione Pecuniaria	–
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Quote	<i>Fino a 250</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Fino a Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis C.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.

Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Quote	<i>Da 150 a 250</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Sanzioni penali (Art. 137, commi 2, 3, 5,11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. (omissis)
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- (omissis)
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- (omissis)
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in

mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
(omissis)

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare

lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

(omissis)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)

(omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Quote	Da 150 a 250 (commi 3, 5 primo periodo e 13) Da 200 a 300 (commi 2, 5 secondo periodo e 11)
Sanzione Pecuniaria	Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00 Min. 51.600,00 - Max. 464.700,00
Sanzione Interdittiva	N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), 5 lettere b) e c) • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI
Rilevanza per la società	SI

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)

Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)

Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis)

Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)

Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)

Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)

Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis) Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis)

Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

(omissis)

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis)

Quote	<i>Fino a 250 (commi 1 lett. a) e 6 primo periodo) Da 150 a 250 (commi 1 lett. b), 3 primo periodo e 5) Da 200 a 300 (comma 3 secondo periodo)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Fino a Max. 387.250,00 Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00 Min. 51.600,00 - Max. 464.700,00</i>
Sanzione Interdittiva	<i>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 3, secondo periodo:</i> • <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non

provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Quote	<i>Fino a 250 (comma 1) Da 150 a 250 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 387.250,00 Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi

di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

(omissis)

Articolo 483 codice penale

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Quote	<i>Da 150 a 250 (comma 4 secondo periodo)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1

(omissis)

3. Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III

della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue

orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Quote	<i>Da 150 a 250 (comma 4 secondo periodo)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI Tale fattispecie può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti difforme dall'attività autorizzata.</i>

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies Codice Penale)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Quote	<i>Da 300 a 500 (comma 1) Da 400 a 800 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 77.400,00 - Max. 774.500,00 Min. 103.200,00 - Max. 1.239.200,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 6 MESI <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00.

(omissis)

Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 477 codice penale

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Quote	<i>Da 150 a 250 (commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo) Da 200 a 300 (comma 8 secondo periodo)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00 Min. 51.600,00 - Max. 464.700,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>NO - Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e gli illeciti previsti dall'art. 260 bis c.p. sono da considerarsi abrogati.</i>

Sanzioni (Art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente)

(omissis)

- Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

- Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Quote	<i>Fino a 250</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (Art. 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000 ad € 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni (omissis).

Quote	<i>Fino a 250 (comma 1) Da 150 a 250 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 387.250,00 Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

(Art. 2, commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis)

Quote	<i>Fino a 250</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

(Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

- Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
- Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000.

(omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione

Quote	<i>Fino a 250</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

(Art. 3-bis, comma 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (ndr. "Della falsità in atti").

(omissis)

Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
 - b) (omissis)

- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- (omissis)
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

Quote	<i>Fino a 250 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione</i> <i>Da 150 a 250 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione</i> <i>Da 200 a 300 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</i> <i>Da 300 a 500 Per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione</i>
Sanzione Pecuniaria	Max. 387.250,00 Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00 Min. 51.600,00 - Max. 464.700,00 Min. 77.400,00 - Max. 774.500,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	NO

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

- La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione

dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Quote	<i>Da 150 a 250</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	–

Rilevanza per la società	NO Tabella A.(art. 2) Sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contententi fluoro e cloro 1.2 dicloro-difluoro-metano: C F2 (CFC-12) Cl2 1.3 cloro-trifluoro-metano C F3 Cl (CFC-13) 1.4 pentacloro-fluoro-etano C2 F (CFC-111) Cl5 1.5 tetracloro-difluoro-etano C2 F2 (CFC-112) Cl4 1.6 tricloro-trifluoro-etano C2 F3 (CFC-113) Cl3 1.7 tetracloro-dicloro-etano C2 F4 (CFC-114) Cl2 1.8 pentafluoro-cloro-etano C2 F5 (CFC-115) Cl 1.9 eptacloro-difluoro-propano C3 F2 (CFC-211) Cl7 1.10 esacloro-difluoro-propano C3 F2 (CFC-212) Cl6 1.11 pentacloro-trifluoro-propano C3 F3 (CFC-213) Cl5 1.12 tetracloro-tetrafluoro-propano C3 F4 (CFC-214) Cl4 1.13 tricloro-pentafluoro-propano C3 F5 (CFC-215) Cl3 1.14 dicloro-esafluoro-propano C3 F6 (CFC-216) Cl2 1.15 cloro-eptafluoro-propano C3 F7 (CFC-217) Cl Gruppo II Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) 2.2 trifluoro-bromo-metano C F3 Br (halon-1301) 2.3 tetrafluoro-dibromo-etano C2 F4 (halon-2402) Br2 Gruppo III 3.1.1,1,1 tricloroetano CHCl2 CH2 Cl Gruppo IV 4.1 tetracloruro di carbonio C Cl4 (CFC-10)
--------------------------	---

Inquinamento doloso (Art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla

legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Quote	<i>Da 150 a 250 (comma 1)</i> <i>Da 200 a 300 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i> <i>Min. 51.600,00 - Max. 464.700,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> DURATA NON INFERIORE A 6 MESI <i>Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività</i>
Rilevanza per la società	NO

Inquinamento colposo (Art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d)

nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Quote	<i>Fino a 250 (comma 1) Da 150 a 250 (comma 2)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 387.250,00 Min. 38.700,00 - Max. 387.250,00</i>
Sanzione Interdittiva	<i>N.B. SOLO PER IL COMMA n. 2:</i> • <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 6 MESI</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Art. 25-duodecies (D. Lgs. 231/01)

"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12- bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

Articolo 22, comma 12, D. Lgs. 286/98

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Articolo 603-bis, comma 3, Codice penale (intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro)

(omissis)

3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Quote	Da 100 a 200 (entro il limite di 150.000,00 euro)
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max. 150.000,00
Sanzione Interdittiva	–
Rilevanza per la società	SI

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti
3. -bis Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata (3).
3. -ter La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Quote	<i>Da 400 a 1000 (commi 3, 3 bis e 3 ter)</i> <i>Da 100 a 200 (comma 5)</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 103.200,00 - Max. 1.549.000,00</i> <i>Min. 25.800,00 - Max. 309.800,00</i>

Sanzione Interdittiva	• <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO</i>
Rilevanza per la società	SI

Art. 25-terdecies (D. Lgs. 231/01)

"Razzismo e xenofobia"

(Art. 604 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
 - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Quote	Da 200 a 800
Sanzione Pecuniaria	Min. 51.600,00 - Max. 1.239.200,00
Sanzione Interdittiva	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività
Rilevanza per la società	SI

Art. 25-quaterdecies (D. Lgs. 231/01)

"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. n. 401/1989)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Quote	Per i delitti fino a 500 quote Per le contravvenzioni, fino a 260 quote
Sanzione Pecuniaria	Per delitti: Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00 Per contravvenzioni: Min. 25.800,00 - Max. 483.288,00
Sanzione Interdittiva	Nel caso dei delitti: • Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO
Rilevanza per la società	NO

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. n. 401/1989)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente

esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2) .
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4. -bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero .
4. -ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4. -quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Quote	<i>Per i delitti fino a 500 quote Per le contravvenzioni, fino a 260 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Per delitti: Min. 25.800,00 - Max. 929.400,00 Per contravvenzioni: Min. 25.800,00 - Max. 483.288,00</i>
Sanzione Interdittiva	<i>Nel caso dei delitti:</i> • <i>Interdizione dall'esercizio dell'attività</i> • <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</i> • <i>Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</i> • <i>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</i> • <i>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i> <i>DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO</i>
Rilevanza per la società	NO

Art. 25-quinquiesdecies (D. Lgs. 231/01)

"Reati Tributari"

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Quote	Art. 2, comma 1, Fino a 500 quote Art. 2, comma 2 bis, Fino a 400 quote
Sanzione Pecuniaria	Art. 2, comma 1 Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00 Art. 2, comma 2 bis Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	SI

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e

delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Quote	<i>Fino a 500 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1. -bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1. -ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle

corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Quote	<i>Fino a 300 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Max. 464.700,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1. -bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Quote	<i>Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2. -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Quote	Art. 8, comma 1, Fino a 500 quote Art. 8, comma 2 bis, Fino a 400 quote
Sanzione Pecuniaria	Art. 8, comma 1 Min. 25.800,00 - Max. 774.500,00 Art. 8, comma 2 bis Min. 25.800,00 - Max. 619.600,00
Sanzione Interdittiva	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	SI

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Quote	Fino a 400 quote
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max 619.600,00
Sanzione Interdittiva	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	SI

Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Quote	Fino a 400 quote
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 - Max 619.600,00
Sanzione Interdittiva	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Rilevanza per la società	SI
--------------------------	----

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Quote	<i>Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	SI

Art. 25-sexiesdecies (D. Lgs. 231/01)

"Contrabbando"

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	SI

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;

- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
-------	--

Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 – Max 150.000,00 Se diritti di confini > 100.000 euro Min. 25.800,00 – Max 619.600,00
Sanzione Interdittiva	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	NO

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Quote	Fino a 200 quote Se diritti di confini > 100.000 euro, Fino a 400 quote
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 – Max 150.000,00 Se diritti di confini > 100.000 euro Min. 25.800,00 – Max 619.600,00
Sanzione Interdittiva	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	NO

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Quote	Fino a 200 quote Se diritti di confini > 100.000 euro, Fino a 400 quote
Sanzione Pecuniaria	Min. 25.800,00 – Max 150.000,00 Se diritti di confini > 100.000 euro Min. 25.800,00 – Max 619.600,00
Sanzione Interdittiva	- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rilevanza per la società	SI

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	NO

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	NO

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si

applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	NO

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>NO</i>

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini >100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d) -bis. quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Quote	<i>Fino a 200 quote Se diritti di confini > 100.000 euro, Fino a 400 quote</i>
Sanzione Pecuniaria	<i>Min. 25.800,00 - Max 150.000,00 Se diritti di confini > 100.000 euro Min. 25.800,00 - Max 619.600,00</i>
Sanzione Interdittiva	• <i>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</i> • <i>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</i> • <i>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</i>
Rilevanza per la società	<i>SI</i>

